

## SCHEMA di INTEGRAZIONE DISCIPLINARE

M5C2 - Investimento 2.2 - PUI 12 - Città metropolitana di Milano - COME\_IN - CUP \_\_\_\_\_

- RIFERIMENTO A PENALI EX DL. 77/2021 E S.M.I.

In caso di ritardo ingiustificato sulla consegna degli elaborati di cui ai punti precedenti verrà applicata una penale giornaliera pari .... (si suggerisce di inserire la percentuale più alta) del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo.

Ai sensi dell'art. 47, co. 6 e dell'art. 50, c. 4 DL 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, la penale pari .... dell'ammontare netto del contratto, si applica anche per l'inadempimento degli obblighi di cui ai *commi 3 e 3-bis (riferiti ad operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti)* e comma 4 del medesimo articolo.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Professionista esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prestazioni contenute nel presente disciplinare, in tali casi il Committente applicherà al professionista le predette penali sino al momento in cui il servizio inizierà ad essere svolto in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 20% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati al Professionista dal RUP con nota scritta inviata via PEC. Il professionista dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al professionista incaricato per le prestazioni svolte.

La richiesta e/o il pagamento delle penali in oggetto non esonera in nessun caso il Professionista dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Committente di risolvere il contratto.

- RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (di cui all'art. 17 Reg. 2020/852 e disciplina complementare). Il principio Do Not Significant Harm prevede che gli interventi del PNRR non arrechino nessun danno significativo all'ambiente. Tale principio va rispettato nelle fasi di progettazione, esecuzione e gestione di ciascun intervento.

I criteri sono:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Adattamento ai cambiamenti climatici;

3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche alla riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
6. Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi.

Così come previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2022, con i relativi allegati 1, 2 e 3, recante «Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)».

Il mancato rispetto del principio del DNSH comporterà la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento.

- TERMINI DI PAGAMENTO IN CONFORMITA' ALL'ART. 113 BIS D.LGS. 50/2016.